

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE00820**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014 n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera b), e comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 che regola l'iscrizione con procedura semplificata;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 03/CN/ALBO del 24 giugno 2020, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **29/07/2021** registrata al numero di protocollo **34938/2021**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale del Veneto** in data **28/09/2021** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **2-bis** dell'impresa **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.**;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente:

Denominazione: RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Con Sede a: SALGAREDA (TV)

Indirizzo: VIA PROVINCIALE OVEST, 9/1

CAP: 31040

Codice Fiscale: 00859210262

è rinnovata nell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria **2bis**.

Inizio validità: 01/04/2022

Fine validità: 01/04/2032

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

Attività svolta/e dall'impresa:

ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE IN GENERE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RETI TECNOLOGICHE QUALI FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDUTTURE, ECC. AVVALENDOSI IN PARTICOLARE DI TECNOLOGIE AVANZATE PER LA ISPEZIONE TELEVISIVA, LA PULIZIA, LA SIGILLATURA E LA RIPARAZIONE AGENDO DALL'INTERNO DELLE TUBAZIONI SENZA MANOMETTERE LA STRUTTURA SOVRASTANTE (DAL 6.12.1985);

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.43864/2021 del 06/10/2021**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.02.03] [17.01.01]  
[17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03]  
[17.04.04] [17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]

**Veicoli utilizzabili per il trasporto dei rifiuti non pericolosi:**

Targa: **CN288VT** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA22300005263380

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **DJ745AR** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC3582005417897

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

Targa: **BE093WR** **uso proprio**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: WJMJ4CS800C060666

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FF853AG**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFA1EJ0402546077

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FL295XD** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC635A205076572

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FT628NB** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC435B905262351

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FV954TA** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC150B605282181

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **GE547DB** **uso proprio esente licenza**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA26300006T21939

---

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.43864/2021 del 06/10/2021



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **XA862NX** **uso proprio esente licenza**  
Tipo veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE  
Numero di telaio: WHDC1012BA0526460  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 3**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 06/10/2021

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE00820**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 13/12/2021 registrata al numero di protocollo 55233/2021;

**Preso atto** della rinuncia espressa dell'impresa con nota del 28/12/2021, protocollo n. 57839/2021 relativamente alla raccolta e trasporto dei codici dell'EER 10.11.20;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **22/02/2022** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.** nella categoria **4** classe **F**.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Con Sede a: SALGAREDA (TV)

Indirizzo: VIA PROVINCIALE OVEST, 9/1

CAP: 31040

C. F.: 00859210262

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**4 - F**

Inizio validità: 30/06/2022

Fine Validità: 30/06/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

*Responsabile/i tecnico/i:*

PARO GIANLUCA

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.11986/2022 del 15/03/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

codice fiscale: PRAGLC73R21L407W  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**4 - F**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **AB505XV**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: WJME2JRJ00C010614  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **AF445BH**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: WJME3TPS00C012729  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EV747MK**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI  
Numero di telaio: WJME2NSJ00C100984  
Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi  
**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**4 - F**

Inizio validità: 30/06/2022  
Fine Validità: 30/06/2027

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **AF445BH**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **AB505XV**  
Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[01.01.01]	[01.01.02]	[01.03.06]	[01.03.08]	[01.03.09]	[01.04.10]	[01.04.11]	[01.04.12]	[01.04.13]	[01.05.04]
[01.05.07]	[01.05.08]	[02.01.01]	[02.01.06]	[02.01.07]	[02.01.09]	[02.02.01]	[02.02.03]	[02.02.04]	[02.03.01]
[02.03.02]	[02.03.03]	[02.03.04]	[02.03.05]	[02.04.03]	[02.05.01]	[02.05.02]	[02.06.01]	[02.06.02]	[02.06.03]
[02.07.01]	[02.07.02]	[02.07.03]	[02.07.04]	[02.07.05]	[03.03.02]	[03.03.05]	[03.03.09]	[03.03.10]	[03.03.11]
[04.01.02]	[04.01.04]	[04.01.05]	[04.01.06]	[04.01.07]	[04.01.09]	[04.02.10]	[04.02.15]	[04.02.17]	[04.02.20]
[05.01.10]	[05.01.13]	[05.01.14]	[05.01.16]	[05.06.04]	[05.07.02]	[06.03.14]	[06.03.16]	[06.05.03]	[06.06.03]
[06.09.04]	[06.11.01]	[06.13.03]	[07.01.12]	[07.02.12]	[07.02.15]	[07.03.12]	[07.04.12]	[07.05.12]	[07.06.12]
[07.07.12]	[08.01.12]	[08.01.14]	[08.01.16]	[08.01.18]	[08.01.20]	[08.02.01]	[08.02.02]	[08.02.03]	[08.03.07]
[08.03.08]	[08.03.13]	[08.03.15]	[08.04.10]	[08.04.12]	[08.04.14]	[08.04.16]	[10.01.01]	[10.01.02]	[10.01.03]
[10.01.07]	[10.01.15]	[10.01.17]	[10.01.19]	[10.01.21]	[10.01.23]	[10.01.25]	[10.01.26]	[10.02.01]	[10.02.08]
[10.02.12]	[10.02.14]	[10.02.15]	[10.03.05]	[10.03.20]	[10.03.22]	[10.03.24]	[10.03.26]	[10.03.28]	[10.03.30]
[10.04.10]	[10.05.04]	[10.05.09]	[10.06.04]	[10.06.10]	[10.07.04]	[10.07.05]	[10.07.08]	[10.08.04]	[10.08.13]

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Numero Iscrizione VE00820  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.11986/2022 del 15/03/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

[10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14]  
[10.11.05] [10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13]  
[10.13.06] [10.13.07] [10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.02]  
[12.01.02] [12.01.04] [12.01.15] [16.01.15] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04]  
[17.05.06] [17.09.04] [18.01.07] [18.02.06] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03]  
[19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05]  
[19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.06] [19.11.06]  
[19.12.12] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: **EV747MK**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

**Rifiuti per i veicoli sopraindicati**

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04]  
[01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01]  
[02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03]  
[02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11]  
[04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [05.01.10]  
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03] [06.09.04]  
[06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.03.12] [07.04.12] [07.05.12] [07.06.12] [07.07.12]  
[08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]  
[08.03.13] [08.03.15] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.07]  
[10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01] [10.02.08] [10.02.12]  
[10.02.14] [10.02.15] [10.03.05] [10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10]  
[10.05.04] [10.05.09] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.13] [10.08.14]  
[10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.10.10] [10.10.12] [10.10.14] [10.11.05]  
[10.11.10] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.06] [10.13.07]  
[10.13.11] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [11.05.02] [12.01.02] [12.01.04]  
[12.01.15] [16.01.15] [16.01.22] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09] [16.10.02] [16.10.04] [17.05.06] [17.09.04]  
[18.01.07] [18.02.06] [19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10]  
[19.04.04] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12]  
[19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06]  
[19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Numero Iscrizione VE00820  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.11986/2022 del 15/03/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 15/03/2022

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE00820**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto**, inoltre, il comma 7 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 205/10, il quale prevede che gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo d'iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 ottobre 1996 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n.1, modificato con decreto 23 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1999, n.148, recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 10/03/2020 registrata al numero di protocollo 7264/2020;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **19/03/2020** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **5** classe **F** dell'impresa **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.**;

**Vista** la nota comunicata all'impresa tramite posta elettronica certificata in data 19/03/2020 prot. n. 7903, avente per oggetto l'avvio del procedimento di revisione dell'autorizzazione riguardante i codici dell'EER 16.03.07\*, 17.05.03\*, 19.03.08\* e 19.13.01\*, attribuiti al mezzo targato EV747MK il quale essendo un mezzo "cisterna" non è ritenuto idoneo al trasporto dei rifiuti codificati con i suindicati codici;

**Considerato** che è decorso il termine assegnato e che non sono pervenute controdeduzioni da parte dell'impresa in merito a quanto comunicato con la nota di cui al punto precedente;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **24/06/2020** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa n. **MI3711930** e appendice n. 001 alla polizza stessa prestate da **ITAS Mutua Società Capogruppo** per l'importo di Euro **51645,69** per la categoria **5** classe **F** dell'impresa **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.**

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa:

Denominazione: RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Con Sede a: SALGAREDA (TV)

Indirizzo: VIA PROVINCIALE OVEST, 9/1

CAP: 31040

C. F.: 00859210262

---

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.14931/2020 del 25/06/2020**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi  
**Classe:** quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

**5 - F**

Inizio validità: 25/06/2020

Fine Validità: 25/06/2025

**Responsabile tecnico:**

PARO GIANLUCA

codice fiscale: PRAGLC73R21L407W

abilitato per la categoria e classe:

**5 - F**

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **AB505XV**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **EV747MK**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Numero di telaio: WJME2NSJ00C100984

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **AB505XV**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.03.04*]	[01.03.05*]	[01.03.07*]	[01.04.07*]	[01.05.05*]	[01.05.06*]	[02.01.08*]	[03.02.01*]	[03.02.02*]
[03.02.03*]	[03.02.04*]	[03.02.05*]	[04.02.19*]	[05.01.02*]	[05.01.03*]	[05.01.05*]	[05.01.06*]	[05.01.09*]
[06.05.02*]	[06.06.02*]	[06.09.03*]	[06.10.02*]	[07.01.01*]	[07.01.03*]	[07.01.04*]	[07.01.11*]	[07.02.01*]
[07.02.03*]	[07.02.04*]	[07.02.11*]	[07.02.14*]	[07.02.16*]	[07.03.01*]	[07.03.03*]	[07.03.04*]	[07.03.11*]
[07.04.01*]	[07.04.03*]	[07.04.04*]	[07.04.11*]	[07.05.01*]	[07.05.03*]	[07.05.04*]	[07.05.11*]	[07.06.01*]
[07.06.03*]	[07.06.04*]	[07.06.11*]	[07.07.01*]	[07.07.03*]	[07.07.04*]	[07.07.11*]	[08.01.13*]	[08.01.15*]
[08.01.19*]	[08.03.14*]	[08.03.19*]	[08.04.11*]	[08.04.13*]	[08.04.15*]	[09.01.01*]	[09.01.02*]	[09.01.04*]
[09.01.05*]	[09.01.06*]	[09.01.13*]	[10.01.18*]	[10.01.20*]	[10.01.22*]	[10.02.11*]	[10.02.13*]	[10.03.17*]
[10.03.25*]	[10.03.27*]	[10.03.29*]	[10.04.07*]	[10.04.09*]	[10.05.06*]	[10.05.08*]	[10.06.07*]	[10.06.09*]
[10.07.07*]	[10.08.12*]	[10.08.17*]	[10.08.19*]	[10.11.17*]	[10.12.11*]	[10.13.12*]	[10.14.01*]	[11.01.08*]
[11.01.09*]	[11.01.11*]	[11.01.15*]	[11.01.98*]	[11.02.07*]	[11.03.02*]	[12.01.09*]	[12.01.14*]	[12.01.18*]
[12.03.01*]	[12.03.02*]	[13.01.05*]	[13.05.02*]	[13.05.03*]	[13.05.07*]	[13.05.08*]	[13.08.01*]	[13.08.02*]
[14.06.04*]	[14.06.05*]	[16.01.13*]	[16.01.14*]	[16.03.03*]	[16.03.05*]	[16.07.08*]	[16.07.09*]	[16.08.06*]
[16.09.01*]	[16.10.01*]	[17.05.05*]	[19.01.05*]	[19.01.06*]	[19.02.04*]	[19.02.05*]	[19.02.11*]	[19.03.04*]
[19.03.06*]	[19.07.02*]	[19.08.07*]	[19.08.08*]	[19.08.10*]	[19.08.11*]	[19.08.13*]	[19.11.03*]	[19.11.05*]

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.14931/2020 del 25/06/2020**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

[19.11.07\*] [19.13.03\*] [19.13.05\*] [19.13.07\*]

Targa: **EV747MK**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[01.03.04*]	[01.03.05*]	[01.03.07*]	[01.03.10*]	[01.04.07*]	[01.05.05*]	[01.05.06*]	[02.01.08*]	[03.02.01*]
[03.02.02*]	[03.02.03*]	[03.02.04*]	[03.02.05*]	[04.01.03*]	[04.02.14*]	[04.02.16*]	[04.02.19*]	[05.01.02*]
[05.01.03*]	[05.01.04*]	[05.01.05*]	[05.01.06*]	[05.01.07*]	[05.01.08*]	[05.01.09*]	[05.01.11*]	[05.01.12*]
[05.06.01*]	[05.06.03*]	[05.07.01*]	[06.01.01*]	[06.01.03*]	[06.01.04*]	[06.01.05*]	[06.01.06*]	[06.02.01*]
[06.02.03*]	[06.02.04*]	[06.02.05*]	[06.03.11*]	[06.03.13*]	[06.04.03*]	[06.04.04*]	[06.04.05*]	[06.05.02*]
[06.06.02*]	[06.07.01*]	[06.07.03*]	[06.07.04*]	[06.08.02*]	[06.09.03*]	[06.10.02*]	[06.13.01*]	[06.13.04*]
[06.13.05*]	[07.01.01*]	[07.01.03*]	[07.01.04*]	[07.01.07*]	[07.01.08*]	[07.01.09*]	[07.01.10*]	[07.01.11*]
[07.02.01*]	[07.02.03*]	[07.02.04*]	[07.02.07*]	[07.02.08*]	[07.02.09*]	[07.02.10*]	[07.02.11*]	[07.02.14*]
[07.02.16*]	[07.03.01*]	[07.03.03*]	[07.03.04*]	[07.03.07*]	[07.03.08*]	[07.03.09*]	[07.03.10*]	[07.03.11*]
[07.04.01*]	[07.04.03*]	[07.04.04*]	[07.04.07*]	[07.04.08*]	[07.04.09*]	[07.04.10*]	[07.04.11*]	[07.04.13*]
[07.05.01*]	[07.05.03*]	[07.05.04*]	[07.05.07*]	[07.05.08*]	[07.05.09*]	[07.05.10*]	[07.05.11*]	[07.05.13*]
[07.06.01*]	[07.06.03*]	[07.06.04*]	[07.06.07*]	[07.06.08*]	[07.06.09*]	[07.06.10*]	[07.06.11*]	[07.07.01*]
[07.07.03*]	[07.07.04*]	[07.07.07*]	[07.07.08*]	[07.07.09*]	[07.07.10*]	[07.07.11*]	[08.01.11*]	[08.01.13*]
[08.01.15*]	[08.01.17*]	[08.01.19*]	[08.01.21*]	[08.03.12*]	[08.03.14*]	[08.03.16*]	[08.03.19*]	[08.04.09*]
[08.04.11*]	[08.04.13*]	[08.04.15*]	[08.04.17*]	[08.05.01*]	[09.01.01*]	[09.01.02*]	[09.01.03*]	[09.01.04*]
[09.01.05*]	[09.01.06*]	[09.01.13*]	[10.01.09*]	[10.01.14*]	[10.01.18*]	[10.01.20*]	[10.01.22*]	[10.02.07*]
[10.02.11*]	[10.02.13*]	[10.03.17*]	[10.03.25*]	[10.03.27*]	[10.03.29*]	[10.04.06*]	[10.04.07*]	[10.04.09*]
[10.05.06*]	[10.05.08*]	[10.06.07*]	[10.06.09*]	[10.07.07*]	[10.08.08*]	[10.08.10*]	[10.08.12*]	[10.08.15*]
[10.08.17*]	[10.08.19*]	[10.09.09*]	[10.09.11*]	[10.09.13*]	[10.09.15*]	[10.10.09*]	[10.10.11*]	[10.10.13*]
[10.10.15*]	[10.11.09*]	[10.11.13*]	[10.11.17*]	[10.11.19*]	[10.12.09*]	[10.12.11*]	[10.13.09*]	[10.13.12*]
[10.14.01*]	[11.01.05*]	[11.01.06*]	[11.01.07*]	[11.01.08*]	[11.01.09*]	[11.01.11*]	[11.01.13*]	[11.01.15*]
[11.01.16*]	[11.01.98*]	[11.02.02*]	[11.02.05*]	[11.02.07*]	[11.03.01*]	[11.03.02*]	[11.05.03*]	[11.05.04*]
[12.01.06*]	[12.01.07*]	[12.01.08*]	[12.01.09*]	[12.01.10*]	[12.01.12*]	[12.01.14*]	[12.01.18*]	[12.01.19*]
[12.03.01*]	[12.03.02*]	[13.01.01*]	[13.01.04*]	[13.01.05*]	[13.01.09*]	[13.01.10*]	[13.01.11*]	[13.01.12*]
[13.01.13*]	[13.02.04*]	[13.02.05*]	[13.02.06*]	[13.02.07*]	[13.02.08*]	[13.03.01*]	[13.03.06*]	[13.03.07*]
[13.03.08*]	[13.03.09*]	[13.03.10*]	[13.04.01*]	[13.04.02*]	[13.04.03*]	[13.05.01*]	[13.05.02*]	[13.05.03*]
[13.05.06*]	[13.05.07*]	[13.05.08*]	[13.07.01*]	[13.07.02*]	[13.07.03*]	[13.08.01*]	[13.08.02*]	[14.06.02*]
[14.06.03*]	[14.06.04*]	[14.06.05*]	[16.01.08*]	[16.01.09*]	[16.01.13*]	[16.01.14*]	[16.01.21*]	[16.02.15*]
[16.03.03*]	[16.03.05*]	[16.05.06*]	[16.05.07*]	[16.05.08*]	[16.07.08*]	[16.07.09*]	[16.08.02*]	[16.08.05*]
[16.08.06*]	[16.08.07*]	[16.09.01*]	[16.09.02*]	[16.09.03*]	[16.09.04*]	[16.10.01*]	[16.10.03*]	[17.03.01*]
[17.03.03*]	[17.05.05*]	[18.01.03*]	[18.01.06*]	[18.01.08*]	[18.02.02*]	[18.02.05*]	[18.02.07*]	[19.01.05*]
[19.01.06*]	[19.01.10*]	[19.02.04*]	[19.02.05*]	[19.02.07*]	[19.02.08*]	[19.02.11*]	[19.03.04*]	[19.07.02*]
[19.08.07*]	[19.08.08*]	[19.08.10*]	[19.08.11*]	[19.08.13*]	[19.10.05*]	[19.11.02*]	[19.11.03*]	[19.11.04*]
[19.11.05*]	[19.11.07*]	[19.13.03*]	[19.13.05*]	[19.13.07*]	[20.01.26*]	[20.01.29*]		

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
- 10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 12) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
- 13) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

14) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

15) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 25/06/2020

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE00820**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

**Visto**, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto** il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

**Vista** la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 14/12/2021 registrata al numero di protocollo 55290/2021;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **08/02/2022** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.**;

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **10/03/2022** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **M14440688** prestate da **ITAS Mutua Società Capogruppo** per l'importo di Euro **80.000,00** per la categoria **8** classe **F** dell'impresa/Ente **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Con Sede a: SALGAREDA (TV)

Indirizzo: VIA PROVINCIALE OVEST, 9/1

CAP: 31040

C. F.: 00859210262

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi  
Classe **F** - quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.

Inizio validità: 15/03/2022

Fine validità: 15/03/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

---

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.

Numero Iscrizione VE00820

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.11984/2022 del 15/03/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituited ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Tipologie di rifiuti gestiti:**

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

**Responsabile/i tecnico/i**

PARO REMO

codice fiscale: PRARME43C08H706F

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**8 - F**

**Art. 2**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso la sede legale del soggetto iscritto.

2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.

5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.

6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

**Art. 3**

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Numero Iscrizione VE00820  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.11984/2022 del 15/03/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 15/03/2022

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Siro Martin -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

**Iscrizione N: VE00820**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale del Veneto**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei siti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

**Visto**, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2005, recante modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti (pubblicato sulla G.U. del 17 settembre 2005, n. 217);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 12 dicembre 2001 e n. 1 dell'11 maggio 2005, relative ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 28/09/2018 registrata al numero di protocollo 24151/2018

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **19/11/2018** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi:

**9 - E**

dell'impresa / Ente **RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.**

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **19/11/2018** con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **M12941852** prestate da **ITAS Mutua Società Capogruppo** per l'importo di Euro **30.000,00** per l'attività di bonifica dei siti;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Con Sede a: SALGAREDA (TV)  
Indirizzo: VIA PROVINCIALE OVEST, 9/1  
CAP: 31040  
Codice Fiscale: 00859210262

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

---

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Numero Iscrizione VE00820  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.29686/2018 del 26/11/2018**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

Categoria **9** attività di bonifica dei siti  
Classe **E** importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 200.000,00

Inizio validità: **26/11/2018**  
Fine validità: **26/11/2023**

**RESPONSABILI TECNICI:**

PARO REMO  
codice fiscale: PRARME43C08H706F  
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**9 - E**

**Art. 2**  
*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Il provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali, deve essere conservato presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione;
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.
- 5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.
- 6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

**Art. 3**

RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.  
Numero Iscrizione VE00820  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.29686/2018 del 26/11/2018**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DEL VENETO**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia  
Rovigo  
Via Forte Marghera, 151  
30173 Mestre (VE)

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Mestre, 26/11/2018

Il Segretario  
- Marco Casadei -

Il Presidente  
- Mauro Zampieri -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n.34418 del 08/07/2015 )**

